

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 13/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel marzo 2010, con reclamo del 27.12.2013, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo non maturate secondo il criterio *pro rata temporis* per l'importo complessivo di Euro 2.340,48, lamentando che il mancato rimborso avrebbe determinato un'ipotesi di usura sopravvenuta *"in quanto a fronte di un importo di € 9.739,00 [il ricorrente] ha sottoscritto in 44 mesi la somma di € 17.282,93 e rapportando l'importo restituito alla reale durata del finanziamento ne scaturisce un taeg effettivo pari al 40,88%"*.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, contestato il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero mandatario per la conclusione del contratto di finanziamento, ha precisato quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la richiesta del ricorrente è infondata *“posto che, se accolta si tradurrebbe, nella sostanza, nell'accertamento che il ricorrente non deve restituire una parte del capitale finanziato”*;
- la somma richiesta dall'intermediario in sede di estinzione anticipata *“è pari al capitale residuo alla data di estinzione, con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”*. Il contratto *“è estremamente trasparente e chiaro nello specificare che la somma in linea capitale finanziata [al ricorrente] ammonta a € 14.712,57 e su tale somma sono stati calcolati gli interessi scalari [pari a Euro 3.133,83] tenuto conto della durata [96 mesi] e del tasso [4,95%] per un totale lordo da restituire pari a € 17.846,40”*;
- il contratto prevedeva che, in caso di estinzione, sarebbe stato riconosciuto il solo abbuono interessi. Tale clausola è stata espressamente accettata dal ricorrente;
- con riferimento infine al premio assicurativo, si evidenzia lo *ius superveniens* portato dalla legge n. 221 del 2012 [art. 15-septies] il quale osta a che la domanda restitutoria, per tale tipologia di commissioni, sia indirizzata a soggetto diverso dalla compagnia assicurativa. Di tale circostanza il ricorrente è stato reso edotto in data 21.01.2014 ma non risulta, allo stato, che siano state avanzate istanze in tal senso;
- in merito alla considerazioni spiegate da parte ricorrente con riferimento all'asserita usura sopravvenuta *“(…) è sufficiente replicare che l'unico dato normativo sul quale (…) si può fare affidamento (…) è che la verifica dello sfioramento del tasso va effettuata al momento della stipula del contratto, con i dati certi di cui si dispone”*.

DIRITTO

Il Collegio rileva, preliminarmente, come la presente controversia verta unicamente sul *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel marzo 2010), e non anche sull'*an* del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata.

Va, anzitutto, affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito al proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto ha agito quale mandataria dell'ente finanziatore. Al riguardo, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, questo Collegio ha già chiarito come in tal caso occorra tenere in considerazione che *“oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l'attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento”* (Collegio di Milano, decisione n. 2394 del 13 luglio 2012). Ad ulteriore conferma, si evidenzia come l'art. 10 del contratto di finanziamento preveda che *“Il cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata”* all'intermediario resistente.

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*).



In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo, oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale: *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso"*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo"*. In tale direzione, si è recentemente pronunciato anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167 dell' 8 settembre 2014), confermando nuovamente la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *"onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare*



che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, del tutto mancante nel caso in esame, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 164,19 (*“Commissioni dell'istituto finanziatore”*), Euro 1.588,33 (commissioni mandatario), Euro 1.695,41 (commissioni agente) e Euro 1.295,95 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 4.743,88. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (52 su 96), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 2.569,60 ($=52/96 * 4.743,88$), cui detrarre l'importo di Euro 228,80 già rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per un residuo di Euro 2.340,80. Privo di fondamento è, invece, il richiamo del ricorrente ad una violazione sopravvenuta della tasso di usura. Come già evidenziato in più occasioni da questo Collegio, la clausola del contratto di finanziamento che limita il rimborso in favore del cliente in sede di estinzione anticipata, è inefficace e più precisamente nulla e lo stesso ricorrente ne chiede, del resto, la disapplicazione: *“è evidente che una clausola contrattuale non può essere allo stesso tempo priva di effetti ad un fine e valida ed efficace ad altri fini. Né tale sorprendente esito può essere attribuito alla speciale disciplina di contrasto dell'usura, posto che ai sensi dell'art. 1, 1° co., D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96, sono considerati usurari, ai fini di cui all'art. 644 cod. pen e dell'art. 1815 cod. civ., gli interessi che superano il limite di legge ‘nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’; ove ‘promessi’ e ‘convenuti’ denota l'assunzione di obblighi che se non fosse per l'intervento della speciale disciplina in questione sarebbero validamente assunti”* (Collegio Milano, decisione n. 7447 del 7 novembre 2014).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.340,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA